

Dipartimento del territorio. Procedura ordinaria di approvazione dei piani di diritto ferroviario. Progetto delle Ferrovie federali svizzere (FFS) concernente l'adeguamento della fermata ferroviaria di Mezzovico alla Legge sui disabili (Ldis) - Comune di Mezzovico-Vira. Esposizione pubblica dei piani.

Comune
Mezzovico-Vira

Richiedente
Ferrovie Federali Svizzere (FFS) SA

Oggetto

Il progetto concerne principalmente l'adeguamento della fermata ferroviaria di Mezzovico alla Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Ldis)¹ lungo la linea 600 Immensee-Belinzona-Chiasso tra il km 168.500 e 169.100. Il progetto riguarda essenzialmente il rifacimento a "P55" dei due attuali marciapiedi, con un loro prolungamento verso Nord e verso Sud e l'esecuzione di due lift che collegano il marciapiede del cavalcavia della strada sovrastante la ferrovia direttamente ai marciapiedi stessi. La realizzazione del progetto di costruzione tocca i diritti di terzi. La necessaria acquisizione di terreni e diritti è già sufficientemente garantita.

Per maggiori dettagli si rimanda all'incarto dei piani depositato pubblicamente.

Procedura

La procedura d'approvazione dei piani è retta dalla Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), per quanto la Legge federale sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101) non disponga altrimenti. L'autorità direttiva della procedura è l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Pubblicazione dei piani

Il dossier può essere consultato **dal 5 febbraio 2024 al 5 marzo 2024 (inclusi)** secondo gli orari d'apertura degli sportelli, presso il **Comune di Mezzovico-Vira**.

Picchettamento

Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa ferroviaria deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata (p.es. modificazioni del terreno, dissodamenti, acquisizione di diritti etc.).

Opposizioni

Chi ha qualità di parte secondo la procedura amministrativa può fare opposizione all'autorità responsabile della procedura durante il termine di pubblicazione dei piani.

Chi ha qualità di parte in virtù della Legge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 711) può far valere tutte le istanze di cui all'art. 33 LEspr durante il termine di pubblicazione dei piani (opposizioni all'espropriazione; domande fondate sugli articoli 7-10 LEspr; richieste di prestazioni in natura secondo l'art. 18 LEspr; richieste d'ampliamento dell'espropriazione secondo l'art. 12 LEspr; domande d'indennità di espropriazione secondo l'art. 16 e 17 LEspr).

Se l'espropriazione lede contratti di locazione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l'avviso personale e informare l'espropriante di tali contratti (art. 32 cpv. 1 LEspr).

Le opposizioni, scritte e in due esemplari, dovranno essere inviate durante il termine di pubblicazione all'**Ufficio federale dei trasporti (UFT), Sezione Autorizzazioni I, 3003 Berna**. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, o comunque al più tardi entro il termine di deposito dei piani, presso l'UFT (art. 18c cpv. 2 Lferr).

Bando di espropriazione

Dalla notificazione dell'avviso personale o della domanda di espropriazione all'espropriando, non è più lecito compiere senza il consenso dell'espropriante atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa (art. 42 LEspr). L'espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando d'espropriazione (art. 44 cpv. 1 LEspr).

Bellinzona, 2 febbraio 2024.

Dipartimento del territorio
Servizi generali
Ufficio domande di costruzione
6501 Bellinzona

Ufficio federale dei trasporti
Sezione Autorizzazioni I
3003 Berna